Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Venerdì, 28 febbraio 1930 - Anno VIII** — **Numero 49**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo,* via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe,* Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.,* via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.,* via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo,* via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.,* Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna:** *Libr. editr. Cappelli Licinio,* via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.,* Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta:** *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò,* via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.,* via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe,* via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini,* piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando,* piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio,* via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »,* via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.,* Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.,* via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.,* Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi: Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì,* Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo,* viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana,* Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale,* via Bocchetto, 8; *A. Vallardi,* via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola,* via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia,* via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote,* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves,* via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio,* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi,* via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio,* Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi,* via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza,* Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori,* via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale,* via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta,* via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva* (già Bemporad) *Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt,* piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini,* via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli,* via degli Orfani, 88; *Maglione,* via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi;* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale,* vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi,* Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio,* Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini,* via della Stamperia, 64-65: *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi,* piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin,* via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti,* piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda,* Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino,* via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi,* via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti,* via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi,* via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.,* piazza Carignano: *Soc. Editr. Intern.,* via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.,* via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci,* Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori,* via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli,* Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli,* Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato,* Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti,* via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani,* via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca,* via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla,* via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld,* piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier,* via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli,* Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T.* nelle principali città del mondo. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele,* via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold,* Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana,* Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane:* Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganzi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inscritte nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

ERRATA-CORRIGE

Nel sunto del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2321, concernente il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli, pubblicato nel n. 25 della *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1930, pag. 413, là dove dice: « sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste » deve invece dire: « su proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per l'agricoltura e le foreste », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-30

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per giovedì 6 marzo 1930-VIII, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. *Sorteggio degli Uffici.*

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione (240);

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1825, che reca disposizioni concernenti la detenzione, somministrazione e vendita nei pubblici esercizi dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti (276).

(1184)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **315.**

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1930, n. 84.

Modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), parte supplementare, col quale fu eretta in corpo morale l'Associazione della Croce Rossa Italiana, in base alla facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1882, numero 768;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche al Regio decreto-legge predetto;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 3, 5, 7, 11 e 16 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

Art. 2.

L'Associazione italiana della Croce Rossa, eretta in corpo morale con R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, in dipendenza della legge 21 maggio 1882, n. 768, ha per scopi:

a) di contribuire, con personale e con mezzi propri, allo sgombero e alla cura dei malati e feriti di guerra; di organizzare ed eseguire la difesa sanitaria contraerei ed antigas; di disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra, secondo la Convenzione internazionale di Ginevra 6 luglio 1906, messa in vigore nel Regno con R. decreto 9 settembre 1907, n. 545.

L'attuazione di tali suoi còmpiti, ad eccezione dello sgombero dei malati e feriti in guerra, è, di massima, limitata al territorio non compreso nella zona di guerra. Ma può essere anche estesa a località in detta zona fissata dall'autorità militare;

b) di svolgere opera nel campo della profilassi delle malattie infettive e in quelli dell'assistenza sanitaria e della educazione igienica a favore delle popolazioni più bisognose;

c) di attendere all'istruzione e preparazione tecnico-professionale di idoneo personale di assistenza, anche ai sensi e per gli effetti così della legge 23 giugno 1927, numero 1264, come del R. decreto-legge 15 agosto 1925, numero 1832;

d) di recar soccorso in caso di pubblica calamità, in conformità delle disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, contenute nel R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389.

La Croce Rossa può istituire così servizi ordinari di pronto soccorso nei Comuni nei quali non vi sia sufficientemente provveduto dagli ospedali esistenti, come posti di prima assistenza dove se ne manifesti la necessità. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, possono essere sciolte le associazioni di assistenza non ancora erette in ente morale, e possono essere destinate le relative attività patrimoniali alla Croce Rossa, che si sostituirà nei còmpiti delle associazioni disciolte.

La Croce Rossa Italiana può, inoltre, promuovere, a norma dell'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, federazioni tra le istituzioni pubbliche che provvedono a servizi di pubblica assistenza;

e) di collaborare con le Croci Rosse degli altri Stati e con le istituzioni internazionali di Croce Rossa nelle iniziative umanitarie di carattere internazionale per il raggiungimento degli scopi filantropici comuni.

Art. 3.

La misura, nonchè la concreta organizzazione e dipendenza dei servizi dell'Associazione per il tempo di guerra, sono determinate dal Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la marina e per l'aeronautica, e con la Presidenza generale dell'Associazione.

L'Associazione attende nel tempo di pace alla preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare un efficiente contributo al funzionamento dei servizi suddetti.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra e di quello per l'interno per la parte di relativa competenza, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il regolamento dell'Associazione per il tempo di guerra.

Art. 4.

L'Associazione è ordinata perifericamente, nel Regno, in Comitati provinciali, in Sottocomitati ed in Delegazioni comunali.

I Comitati provinciali e i Sottocomitati sono rappresentati da un presidente e le loro funzioni sono esercitate da un Consiglio composto rispettivamente, oltre che del presidente, di sei e di quattro membri, tutti nominati tra i soci dal presidente generale dell'Associazione, di concerto coi prefetti delle Provincie. Allo stesso modo sono nominati i delegati.

Nelle Colonie possono essere istituiti Comitati, Sottocomitati e Delegazioni, come nel Regno; le nomine delle cariche saranno fatte dal presidente generale, di concerto col Ministro per le colonie.

Possono, inoltre, essere istituite all'estero Delegazioni per ogni Stato; i delegati saranno nominati dal presidente generale di concerto col Ministro per gli affari esteri.

I presidenti, i consiglieri, i delegati comunali e i delegati all'estero si rinnovano per intero ogni quadriennio; possono essere riconfermati e la loro nomina può essere revocata.

Lo statuto dell'Associazione, approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, determina i poteri del presidente.

Art. 5.

Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana ha facoltà di arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi. Ove necessario, potrà anche arruolare personale avente obblighi di leva e chiamata alle armi, purchè trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantacinquesimo anno di età o una età superiore, limitatamente al numero che sarà fissato dal Ministero della guerra a seconda del bisogno.

Per il funzionamento invece dei suoi servizi del tempo di pace, la Croce Rossa Italiana ha facoltà di arruolare personale volontario, scelto tra i cittadini del Regno aventi anche obblighi militari, o di assumere altro personale in base ad appositi contratti di lavoro. Però, in caso di chiamate alle armi indette dall'autorità militare, gli aventi obblighi militari debbono sempre rispondere alla chiamata dell'autorità militare.

Gli inscritti nei ruoli dei personali suaccennati dell'Associazione, chiamati in servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del Codice penale del Regio esercito. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'Associazione mediante precetti.

Ai mancanti alle chiamate così disposte sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del Regio esercito.

L'arruolamento da parte dell'Associazione dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonchè dei maestri elementari inscritti nei ruoli regionali scolastici e dei professori di scuole

ed istituti mantenuti con concorsi dello Stato, sia nel tempo di pace sia nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, alla quale gli impiegati appartengono.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra e di quello per l'interno per i servizi da lui dipendenti, di concerto col Ministro per le finanze, verranno dettate le norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, il trattamento economico, l'avanzamento e l'amministrazione del personale suddetto.

Gli inscritti al personale della Croce Rossa Italiana, quando prestano servizio, sono considerati, anche, pubblici ufficiali.

Art. 6.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi del Comitato centrale sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno, mantenendosi distinte le parti relative ai servizi di guerra da quelle relative ai servizi di pace. Il Ministero dell'interno provvede, sentito il Ministero della guerra, per la parte di sua competenza, e il Ministero delle finanze.

Sono altresì sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno:

a) le deliberazioni che importano trasformazione, aumento e diminuzione di patrimonio;

b) il regolamento interno, che fissa l'ordinamento tecnico ed amministrativo, nonchè lo stato giuridico ed economico, la pianta organica del personale addetto agli uffici del Comitato centrale e degli organi locali;

c) il regolamento di amministrazione e di contabilità, che stabilisce le norme per la gestione del patrimonio sociale;

d) il regolamento per le infermiere volontarie e professionali e per le assistenti sanitarie;

e) tutte le deliberazioni che importano modifiche ai regolamenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

Il regolamento di cui alla lettera *b*) del presente articolo e le deliberazioni che importano modifiche al regolamento stesso debbono essere approvate di concerto col Ministro per le finanze. Il regolamento di cui alla lettera *c*) del presente articolo e le deliberazioni che importano modifiche al regolamento stesso debbono essere approvate, sentito il Ministro delle finanze.

I bilanci preventivi e i conti consuntivi dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati sono approvati dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Alla fine di ogni gestione finanziaria annua la Presidenza generale invierà al Ministero dell'interno un rendiconto generale, con una relazione particolareggiata esplicativa dell'attività compiuta e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il Ministero dell'interno provvederà, sentito, per la parte di sua competenza, il Ministero della guerra ed il Ministero delle finanze.

Art. 7.

Sino al 30 giugno 1936 tutti gli uffici statali, gli stabilimenti ed enti dipendenti dallo Stato, cederanno gratuitamente alla Croce Rossa Italiana gli atti di archivio da eliminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, nonchè le pubblicazioni, i bollettini e gli stampati dichiarati fuori uso.

Sono escluse le carte che possono essere utilizzate dagli stabilimenti statali e quelle di qualsiasi natura che debbono essere distrutte a cura dell'Amministrazione statale.

Il Provveditorato generale dello Stato, su richiesta delle singole Amministrazioni, potrà autorizzare la cessione gratuita alla Croce Rossa dei mobili e materiali riconosciuti inservibili.

Qualora la Croce Rossa non potesse provvedere entro un conveniente termine, da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate, al ritiro delle carte, dei mobili e materiali messi a sua disposizione, gli uffici procederanno senz'altro alla loro alienazione, versandone l'importo alla Tesoreria in conto di entrate eventuali del Tesoro.

Nei luoghi che non siano sedi di Archivi di Stato, sarà aggregato alla Commissione di cui al suddetto art. 69 il bibliotecario locale o viciniore.

Qualora, per speciali ragioni, il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriverlo, le carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici cui appartengono, ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce Rossa.

La cessione di cui al primo comma del presente articolo sarà altresì effettuata sino al giugno 1936 dalle Provincie, dai Comuni, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e da tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato.

E' data facoltà ai Ministri per l'interno e per le finanze, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per la esecuzione del presente articolo.

Dopo il 30 giugno 1936 la concessione, di cui al presente articolo, potrà essere rinnovata per periodi di cinque anni, con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 115. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 316.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 febbraio 1930, n. 81.
13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 12 febbraio 1930-VIII, sul decreto che autorizza una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Nel bilancio del Ministero delle finanze ed in quello dell'educazione nazionale, per il corrente esercizio finanziario, sono rispettivamente da inscrivere, L. 18.000, corrispondenti al contributo straor-

dinario nelle spese di funzionamento del Gruppo delle Medaglie d'oro, e L. 35.000, per la partecipazione di rappresentanti italiani al Congresso internazionale universitario, indetto all'Avana nel corrente mese.

Ad entrambe le assegnazioni può provvedersi con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, della complessiva somma di L. 53.000, come dal decreto che il riferente si onora rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 sono disponibili lire 14.628.660,90;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di L. 53.000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 423 (aggiunto - in conto competenza). — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro » . L. 18.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 144-VIII (di nuova istituzione). — Spese per la partecipazione di delegati italiani al Congresso internazionale universitario da tenersi all'Avana nel febbraio 1930 . . . . . » 35.000

Totale . . . L. 53.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 109. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1930.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Perugia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Perugia chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Perugia la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 93.

(1175)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1930.

Nomina del signor Giovanni Berti Marini a commissario per la straordinaria gestione dell'« Istituto inabili al lavoro Veralli Cortesi », in Todi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1929, col quale veniva sciolta l'Amministrazione dell'Opera pia « Istituto per inabili al lavoro Veralli Cortesi », in Todi, e se ne affidava la temporanea gestione, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. Candido Grondona, con l'incarico di proporre nel termine di mesi tre le opportune riforme nei riguardi del Pio Istituto medesimo, per coodinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Ritenuto che il cav. Grondona ha presentato le dimissioni dalla carica;

Vista la proposta del Prefetto;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

La straordinaria gestione dell'« Istituto per inabili al lavoro Veralli Cortesi », in Todi, è affidata, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, in sostituzione del cav. Grondona, al sig. Giovanni Berti Marini, con scadenza al 31 marzo 1930 e con l'incarico di cui al citato decreto Ministeriale 31 dicembre 1929.

Il prefetto di Perugia è incaricato della esecuzione del present decreto.

Roma, addì 10 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1176)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1930.
Approvazione del regolamento per le contrattazioni a termine presso la Borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale per la Borsa merci di Torino, approvato con decreto Ministeriale 22 gennaio 1929-VII;

Veduto il regolamento deliberato dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino per le contrattazioni a termine nella locale Borsa merci, nella seduta del 2 dicembre 1929-VIII;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per le contrattazioni a termine presso la Borsa merci di Torino, composto di cinquantasette articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

E' autorizzata la contrattazione a termine nella Borsa merci di Torino, secondo le norme stabilite dal regolamento generale per la Borsa merci predetta approvato con decreto Ministeriale 22 gennaio 1929-VII, e dal presente regolamento.

La Borsa merci è suddivisa in sezioni, che sono disciplinate da appositi regolamenti interni, approvati dal Consiglio provinciale dell'economia e dal Ministero.

Art. 2.

Le domande degli operatori per l'accesso al recinto delle grida e alle sezioni riservate della Borsa merci, dirette al Consiglio provinciale dell'economia, devono indicare la categoria per la quale si chiede l'ammissione in Borsa e devono essere corredate dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precitato regolamento.

La tessera di ammissione per gli operatori alle grida è rilasciata solo dopo il versamento della cauzione, di cui agli articoli 5 e 8 del presente regolamento.

Art. 3.

Per ciascuna sezione della Borsa merci l'orario dell'apertura e della chiusura è stabilito dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione ed il Sindacato.

TITOLO II.

Degli agenti di borsa.

Art. 4.

Le persone ammesse alla negoziazione alle grida, presso le singole sezioni della Borsa merci, sono i pubblici mediatori inscritti, a sensi degli articoli 23 e 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, nel ruolo del Consiglio provinciale dell'economia per il ramo corrispondente, e sono qualificati agenti di borsa.

Art. 5.

La cauzione richiesta per gli agenti di borsa, a norma dell'art. 23, cap. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è prestata nella misura e nei modi indicati dal regolamento interno di ciascuna sezione.

Art. 6.

Gli agenti di borsa possono avvalersi dell'opera di non più di tre rappresentanti, nominati dal Consiglio provinciale dell'economia, i quali li potranno sostituire ai recinti delle grida, in modo però che ad ogni recinto non sia presente che l'agente di borsa od uno dei suoi rappresentanti.

La domanda per la nomina dei rappresentanti deve essere presentata al Consiglio provinciale dell'economia di Torino, su carta da bollo da lire due, corredata dalla procura speciale e dai documenti intestati ai nominandi e comprovanti la immunità penale, l'età maggiore e il godimento dei diritti civili e politici, la notoria moralità e la correttezza commerciale attestate da un'accreditata casa di commercio.

Art. 7.

In deroga transitoria all'art. 4, il Consiglio provinciale dell'economia può ammettere a negoziare al recinto delle grida per le varie sezioni della Borsa merci, limitatamente al primo quinquennio di applicazione dei regolamenti interni delle singole sezioni, i commercianti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercizio del commercio nel ramo da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente regolamento, da comprovarsi con certificato d'inscrizione nel registro delle ditte presso un Consiglio provinciale dell'economia del Regno;

b) immunità penale, da comprovare mediante il certificato generale del casellario giudiziale;

c) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

d) notoria moralità e correttezza commerciale attestate da un'accreditata casa di commercio.

Art. 8.

Per le persone ammesse alle contrattazioni alle grida, a norma dell'articolo precedente, la misura della cauzione, di cui agli articoli 23 e 25 della legge 20 marzo 1913, n. 272,

è stabilita dai regolamenti interni delle singole sezioni e non può essere inferiore a quella applicata per gli agenti di borsa.

Art. 9.

Le persone rappresentanti le ditte ammesse, a termini del precedente art. 7, al recinto delle grida, possono avvalersi dell'opera dei rappresentanti a sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

TITOLO III.

Delle contrattazioni e delle perizie.

Capo I. — Delle contrattazioni.

Art. 10.

Nelle singole sezioni della Borsa merci le contrattazioni sono limitate alle merci e ai prodotti stabiliti nei relativi regolamenti interni.

Art. 11.

La negoziazione alle grida è ammessa entro l'apposito recinto solamente agli agenti di borsa e alle ditte inscritte a sensi dell'art. 7 del presente regolamento e per i soli prodotti ammessi alla quotazione ufficiale. Il principio e la fine del mercato sono annunziati da appositi segnali.

E' vietato di trattare gli affari a voce alta fuori dell'apposito recinto e di formare gruppi in concorrenza col mercato ufficiale.

Art. 12.

La disciplina dei recinti è affidata alla Deputazione di borsa, la quale pronunzia l'allontanamento e la eventuale esclusione a norma di legge, per coloro che contravvengono alle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 13.

Chi offre o domanda merci alle grida deve indicare, oltre al prezzo, anche il numero dei lotti offerti o domandati, in caso diverso si intende offerto o domandato il minimo lotto stabilito dal regolamento interno di ogni sezione.

Art. 14.

I regolamenti interni delle singole sezioni della Borsa merci prevedono le norme per disciplinare le contrattazioni a termine, l'unità di contratto, le qualità e le condizioni delle merci ammesse alla contrattazione, le caratteristiche-base, gli abbuoni consentiti per eccesso o deficienza di tali requisiti, per qualità di merce ed altro, e determina tutte le formalità di constatazione e di valutazione relative.

Art. 15.

Per ogni contratto a termine stipulato in Borsa è dovuto un deposito originale di fondi, nella misura minima stabilita per ciascuna merce, d'accordo fra le autorità di Borsa.

Per le variazioni dei prezzi di quotazione è dovuto il pagamento delle congrue differenze, che va regolato in contanti non oltre il giorno seguente a ciascuna pubblicazione di listino e prima della pubblicazione del listino successivo, in base alle norme stabilite dai singoli regolamenti interni.

Contro la parte inadempiente agli obblighi di cui sopra, la controparte può chiedere l'esecuzione coattiva, a sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Il termine di cui al 1° comma di detto articolo 44 può estendersi fino al 5° giorno dopo quello della liquidazione. Il termine dell'invito al contraente moroso, di cui al capoverso 1° dello stesso articolo, sarà stabilito dal Sindacato nei limiti da 3 a 5 giorni.

Per curare l'adempimento delle disposizioni di cui ai precedenti comma e per garantire l'esecuzione dei contratti è instituita, secondo le norme di cui al titolo IV del presente regolamento, una Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 16.

Qualora per uno stesso operatore siano registrati contratti di compra e di vendita che si compensino, la Cassa effettua la liquidazione per la quantità che risulta compensata, procedendo al computo delle differenze che devono essere regolate per contanti.

Capo II. — Delle perizie.

Art. 17.

A cura del Consiglio provinciale dell'economia è tenuto un Albo speciale dei periti della Borsa merci.

Possono, a loro domanda, essere inscritti nell'albo speciale tutti coloro che esercitano da tre anni l'industria ed il commercio nel ramo corrispondente a ciascuna sezione della Borsa merci.

Art. 18.

Le domande d'inscrizione devono essere rivolte al Consiglio provinciale dell'economia, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita comprovante la maggiore età del richiedente;

b) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

c) certificato d'inscrizione nel registro della popolazione stabile in uno dei Comuni della provincia di Torino;

d) certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 45 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, comprovante l'immunità penale e la capacità civile;

e) certificato di buona condotta;

f) una dichiarazione rilasciata da due ditte di notoria importanza del ramo, inscritte presso il Consiglio provinciale dell'economia di Torino, attestante la moralità e correttezza commerciale e la competenza specifica;

g) ricevuta della tassa dovuta per l'inscrizione in uno dei ruoli compilati dal Consiglio a sensi del R. decreto 11 maggio 1922, n. 711, art. 1, lett. *a*).

Art. 19.

Gli inscritti nell'albo speciale dei periti per la Borsa merci di Torino sono inclusi d'ufficio nel ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari del Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

Per quanto riguarda le radiazioni, valgono le norme previste dall'apposito regolamento sulla formazione del ruolo di cui al comma precedente.

Art. 20.

Il Consiglio provinciale dell'economia dà notizia, entro tre giorni, delle radiazioni avvenute alle autorità di Borsa.

Art. 21.

La funzione di perito è obbligatoria. Sono cancellati dall'albo i periti che rifiutino gli incarichi e che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dei collegi peritali, di cui ai regolamenti interni delle singole sezioni.

Art. 22.

Per ogni giorno in cui devono eseguirsi le perizie è costituito un collegio peritale, formato da tre periti scelti a sorte tra quelli di turno e, occorrendo, tra i supplenti.

I nomi dei periti di turno non sono resi noti agli interessati. Qualora un membro del collegio peritale dovesse periziare una partita alla quale abbia un interesse diretto o indiretto, è tenuto a darne immediatamente avviso al Sindacato, perchè provveda alla sua sostituzione.

Art. 23.

La fissazione dei turni, la costituzione dei collegi peritali, le norme per gli orari per le perizie sono stabilite nei singoli regolamenti interni.

Art. 24.

Le perizie eseguite dai periti di borsa sono inappellabili ed il relativo certificato è definitivo.

TITOLO IV.

Della Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 25.

E' instituita per la Borsa merci una Cassa di garanzia e compensazione, presso la quale devono essere registrati tutti i contratti conclusi, a sensi del presente regolamento e dei regolamenti interni delle singole sezioni della Borsa merci.

La Cassa ha per iscopo di garantire l'esecuzione ed effettuare la compensazione dei contratti regolarmente registrati, provvedendo a tutte le operazioni relative ai contratti medesimi, secondo le norme stabilite dai singoli regolamenti interni.

Ad essa devono essere versati i depositi originali e le differenze di cui all'art. 15 del presente regolamento.

La Cassa è costituita sotto la forma di società anonima ed è disciplinata da uno statuto e da un regolamento approvati dal Consiglio provinciale dell'economia e dal Ministero.

Art. 26.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa è costituito da un numero da nove a tredici membri dei quali da tre a cinque sono eletti su proposta del Consiglio provinciale dell'economia, da due a tre su proposta della Deputazione di borsa, da uno a due su proposta del Sindacato di borsa. Farà pure parte del Consiglio di amministrazione predetto un rappresentante per ciascuna delle sezioni della Borsa merci.

Il presidente ed il vice-presidente della Cassa sono nominati dal Consiglio fra i membri eletti su proposta del Consiglio provinciale dell'economia. La loro nomina è sottoposta all'approvazione del Ministero.

Art. 27.

In seno al Consiglio di amministrazione della Cassa è nominato un Comitato esecutivo, composto dal presidente e dal vice-presidente della Cassa e da altri tre membri del Consiglio nominati annualmente dal Consiglio stesso, uno dei quali fra quelli eletti su proposta del Consiglio provinciale dell'economia.

La gestione ordinaria, tecnica ed amministrativa, nei limiti stabiliti dal regolamento della Cassa, è affidata ad un direttore generale, nominato dal Consiglio stesso, il quale assiste alle adunanze del Comitato esecutivo.

La nomina e la revoca del direttore generale devono essere ratificate dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 28.

In caso di scioglimento della Cassa di garanzia e compensazione, la deliberazione relativa dell'assemblea generale dei soci non è valida se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale dell'economia e del Ministero.

Art. 29.

Tutti gli operatori inscritti nei ruoli, di cui agli articoli 4 e 7 del presente regolamento, devono essere soci della Cassa, la quale, a norma del proprio regolamento, provvede a garantire la disponibilità di titoli azionari per i nuovi operatori ammessi.

La qualità di socio della Cassa è comprovata dagli operatori con il deposito di almeno una azione presso la Cassa medesima.

Art. 30.

La registrazione dei contratti presso la Cassa di garanzia e compensazione deve essere effettuata nei termini stabiliti dai regolamenti interni di ciascuna sezione della Borsa merci.

La registrazione è ammessa per tutti i contratti di borsa, e precisamente:

a) fra due operatori inscritti nei ruoli di cui agli articoli 4 e 7 del presente regolamento;

b) fra un operatore inscritto ed uno non inscritto, con l'intervento per quest'ultimo di un agente di borsa;

c) fra due operatori non inscritti, con l'intervento dei rispettivi agenti di borsa.

L'operatore inscritto è sempre responsabile verso la Cassa per il contraente non iscritto, da lui presentato, per ogni differenza che possa risultare a credito della Cassa in seguito alla inadempienza del contraente stesso, fatta eccezione per quelle ditte o persone per le quali la Cassa di garanzia e compensazione rinunzia a detta estensione di garanzia e che sono comprese in apposito elenco tenuto dalla Cassa medesima.

La Cassa può, su decisione del Comitato esecutivo, rifiutare la registrazione secondo le norme previste nel regolamento di cui all'art. 25.

La mancata registrazione non toglie però ai contratti la piena efficacia giuridica a sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Contro gli operatori inscritti che non adempiano all'obbligo della registrazione, la Deputazione di borsa, sentito il Sindacato, applica i provvedimenti disciplinari che ritenga del caso.

Art. 31.

I contratti possono, su proposta dell'operatore inscritto, essere registrati anche prima che siano firmati dalla parte non inscritta. Tuttavia, il foglietto bollato firmato dal contraente non inscritto deve pervenire alla Cassa non oltre il quinto giorno dalla stipulazione del contratto, a cura

della parte inscritta, la quale resta nel frattempo responsabile verso la Cassa per l'esecuzione del contratto.

Art. 32.

Il regolamento della Cassa deve stabilire l'ammontare dei depositi originali e delle differenze, nonchè la procedura ed i termini per i versamenti.

All'atto della registrazione, oltre il versamento del deposito originale, è dovuto alla Cassa un diritto nella misura stabilita nel regolamento stesso.

Tutte le variazioni nella misura del suddetto diritto devono essere pubblicate in Borsa due giorni prima della loro applicazione.

Art. 33.

Ove particolari condizioni del mercato lo consiglino, la misura stabilita per i depositi originali e le differenze, di cui al precedente articolo, può essere modificata secondo norme previste nel regolamento della Cassa.

La modificazione entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è resa nota, mediante pubblicazione nei locali della Borsa prima dell'inizio delle operazioni, ed è applicata anche a tutti i contratti in corso.

Art. 34.

I versamenti per depositi e differenze devono essere effettuati in contanti e sono infruttiferi.

Il deposito originario non è rimborsabile fino alla liquidazione del contratto mediante compensazione o consegna della merce.

Le differenze depositate per variazione di prezzo sono rimborsabili a mano a mano che ulteriori variazioni di prezzo eliminano la ragione del deposito.

TITOLO V.

Dell'accertamento dei corsi e dei listini.

Art. 35.

A complemento di quanto disposto nel titolo VII del regolamento generale per la Borsa merci di Torino, è da considerarsi che i contratti, di cui si tiene conto per l'accertamento e per la dichiarazione dei prezzi, sono quelli per i quali concorrono le seguenti condizioni:

a) siano conclusi su merci ammesse alla quotazione ufficiale a sensi dei singoli regolamenti interni delle sezioni della Borsa merci;

b) siano conclusi durante il periodo delle contrattazioni alle grida;

c) si riferiscano a partite di merci in quantità non inferiori al lotto stabilito per le singole qualità di merci.

Art. 36.

Il Sindacato provvede all'accertamento dei prezzi di compensazione in conformità alle disposizioni dei singoli regolamenti interni per le diverse sezioni della Borsa.

TITOLO VI.

Tasse sui contratti di borsa.

Art. 37.

La tassa sui contratti è corrisposta con la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati, con acconce stampiglie e formule, e con la preventiva applicazione del bollo straordinario per l'importo corrispondente a quello fissato per legge.

La tassa, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3278, è stabilita nelle seguenti misure:

1. Contratti a contanti e a termine tra persone ammesse a negoziare alle grida, L. 0,10.

2. Contratti a contanti:

a) conclusi direttamente fra contraenti, L. 1,20;

b) conclusi con l'intervento di persone ammesse alle grida, L. 0,60.

3. Contratti a termine:

a) conclusi direttamente fra contraenti, L. 2,40;

b) conclusi con l'intervento di persone ammesse alle grida, L. 1,20.

Art. 38.

I foglietti bollati da usare per i contratti di borsa sono composti di due parti, una per ciascun contraente, contrassegnate dalla iniziale « C » per la sezione relativa alla compera e dalla iniziale « V » per la sezione relativa alla vendita, e devono essere sottoscritti dai contraenti e dall'agente di borsa.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicati almeno la data, la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

I contratti devono essere compilati in base ad un unico prezzo, tanto per la compera quanto per la vendita, anche se l'agente di borsa opera a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio.

I diritti di mediazione devono essere esposti, a parte, sul foglietto stesso. Agli agenti di borsa spetta la restituzione della tassa eventualmente anticipata per i propri clienti.

Art. 39.

L'agente di borsa dà notizia al Sindacato, oltre che delle inadempienze da lui constatate, anche della mancanza di pagamento da parte di un contraente delle competenze dovutegli a titolo di mediazione per contrattazioni concluse a suo mezzo.

Il Sindacato, dopo gli accertamenti del caso, ne riferisce alla Deputazione di borsa, per gli opportuni provvedimenti nei riguardi dell'inadempiente, e nello stesso tempo emette certificato di credito a carico di quest'ultimo ed a favore dell'agente di borsa.

TITOLO VII.

Liquidazione coattiva.

Art. 40.

Chi non adempie tempestivamente agli obblighi riguardanti la restituzione dei foglietti bollati, i pagamenti di margini e differenze, le consegne ed i ricevimenti di merce, i compensi e qualsiasi altra operazione nei termini prescritti dal presente regolamento e dai singoli regolamenti interni, è ritenuto inadempiente, senza obbligo di avviso e di costituzione in mora.

L'inadempienza deve essere notificata al Sindacato di borsa per la liquidazione coattiva dell'operazione, a sensi degli articoli 39, 42 e seguenti del presente regolamento.

Art. 41.

Contro l'operatore non inscritto, che si rende inadempiente, l'agente di borsa, che abbia agito a sensi dell'art. 30, fa constatare l'inadempienza in conformità dell'articolo precedente.

Art. 42.

In caso di notoria insolvenza, e nel caso in cui l'operatore si dichiari nell'impossibilità di adempiere ai suoi impegni e di pagare, il Sindacato di borsa ordina, mediante avviso affisso nei locali della Borsa, la liquidazione di tutte le operazioni in corso del detto operatore, senza preventiva messa in mora, diffida o altra formalità qualsiasi.

La liquidazione si effettua in base ai prezzi ufficiali del giorno seguente alla pubblicazione della suddetta ordinanza.

Per i contratti a premi, il Sindacato regola le condizioni di rescissione dei contratti medesimi e ne valuta il danno conseguente.

Gli interessati chiudono il conto con l'operatore di cui trattasi e presentano il rendiconto al Sindacato.

Il Sindacato, fino alla concorrenza dell'importo delle operazioni attive, può procedere al riparto fra i creditori di borsa, rilasciando il certificato di credito per le eventuali rimanenze passive, a sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 43.

In caso di insolvenza notoria o formalmente accertata, il Sindacato, a richiesta dell'insolvente o di uno o più creditori, può assumere l'incarico di promuovere la conclusione dell'amichevole componimento fra tutti gli interessati, a norma di legge. Prima di assumere l'incarico, il Sindacato ne dà avviso alla Deputazione di borsa, la quale ha facoltà di negare l'autorizzazione di cui all'art. 17 del regolamento per l'esecuzione della legge precitata.

Art. 44.

Per adempiere l'incarico di cui al precedente articolo, al Sindacato sono conferiti i più ampi poteri e segnatamente quelli di accertare lo stato dei debiti e crediti dell'insolvente in dipendenza di operazioni di borsa; di stabilire prezzi speciali di compenso o di storno in base ai quali regolare le differenze; di transigere, concordare, riscuotere le attività, rilasciare quietanze, comprare o vendere titoli o valori, fare riporti ai creditori accertati, ecc.

Per l'adempimento dei suesposti incarichi il Sindacato potrà valersi dell'opera di coadiutori contabili e legali.

Art. 45.

Il Sindacato rende noto immediatamente l'incarico assunto mediante avviso pubblicato in Borsa, e, occorrendo, mediante pubblici avvisi nei giornali, e ne dà pure comunicazione immediata per telegramma agli altri Sindacati, allo scopo di avvertire i creditori residenti fuori piazza, quando sia noto che ne esistono, e non sia possibile darne loro notizia individuale.

Art. 46.

Tutti gli interessati all'amichevole componimento presentano al Sindacato i documenti comprovanti il loro credito, entro due giorni, se residenti a Torino, ed entro sei giorni, se residenti in altre piazze. Decorsi i termini anzidetti, si procede all'amichevole componimento nelle forme prescritte dall'art. 15 del regolamento generale sovraricordato.

Negli stessi termini dovranno essere rimessi al Sindacato i saldi attivi.

Le disposizioni dell'art. 16 del regolamento generale anzidetto saranno applicabili solo dopo trascorsi i sei giorni suddetti.

Le contropartite fuori piazza potranno farsi rappresentare, agli effetti dell'amichevole componimento, con delegazione scritta diretta al Sindacato a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 47.

Trascorso un mese dalla data dell'amichevole componimento, se non sarà intervenuto qualche atto legale di opposizione, il Sindacato procederà al riparto, in parti proporzionali fra i creditori di borsa, dell'attivo netto risultante dalle somme esatte, sotto deduzione delle spese incontrate.

Al creditore che dichiari il proprio credito tardivamente è riservata l'azione davanti all'autorità giudiziaria, a termine delle vigenti leggi.

Art. 48.

Qualora, durante il corso della procedura per l'amichevole componimento, intervenisse dichiarazione di fallimento od altro atto giudiziario, saranno sospese tutte le facoltà del Sindacato, il quale verserà a chi di dovere i fondi che eventualmente avesse già esatti.

Art. 49.

All'agente di borsa il quale, valendosi della procedura dell'amichevole componimento, non paghi poi per intero alla scadenza i suoi debiti, si applica l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 50.

Le vendite ai pubblici incanti hanno luogo nei locali della Borsa immediatamente dopo la chiusura ufficiale.

Esse sono notificate al pubblico mediante avviso affisso nei locali della Borsa almeno 24 ore prima.

Il deposito della merce o del danaro dovrà essere effettuato presso il Sindacato 24 ore prima dell'asta.

Art. 51.

In caso di incendio od altri sinistri alla merce od ai magazzini di deposito, la Deputazione di borsa, su proposta del Sindacato, in seguito a richiesta degli interessati, è autorizzata, ove grave necessità lo richieda, a stabilire una proroga alle consegne, da applicare ad un dato operatore o gruppo di operatori.

Art. 52.

In caso di cambiamento di regime doganale e per altre cause di ordine generale, che per concorde giudizio del Consiglio provinciale dell'economia di Torino e delle autorità di borsa abbiano potuto produrre una diretta e grande variazione nei prezzi dei contratti in corso, il Consiglio provinciale dell'economia, a richiesta delle parti, sentite le autorità di borsa, può assumere le funzioni di arbitro compositore, a fine di regolare equamente, per i contratti in corso, i rapporti fra gli operatori.

Art. 53.

Chiunque, non iscritto nel ruolo degli operatori, compie operazioni nella Borsa merci di Torino deve eleggere il proprio domicilio in Torino, in mancanza di che si presume, ad ogni effetto di legge, che detta elezione sia stata fatta presso l'operatore inscritto.

Art. 54.

Ogni provvedimento di carattere generale, riflettente le operazioni di borsa, si intende regolarmente notificato in confronto di tutti gli operatori mediante affissione nei locali della Borsa a cura delle competenti autorità.

Art. 55.

Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione e il Sindacato, può limitare al solo contante le contrattazioni di parte o di tutte le merci ammesse a quotazione in Borsa quando speciali contingenze del mercato lo richiedano.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 56.

La presidenza del Consiglio è autorizzata ad addivenire alla formazione ed all'approvazione dei regolamenti interni previsti dall'art. 1, capoverso primo, del presente regolamento per la suddivisione in sezioni della Borsa ed a stabilire le norme per il funzionamento delle sezioni stesse, previo parere della Sezione commercio del Consiglio.

Art. 57.

La presidenza del Consiglio è pure autorizzata alle formalità ed alle trattative per la costituzione e la concessione della Cassa di garanzia e compensazione prevista dal presente regolamento, deliberando, previo parere della Sezione commercio del Consiglio, le norme regolamentari e lo statuto disciplinanti il funzionamento della Cassa stessa da parte della Società anonima concessionaria.

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1930.

Conferma nella carica di presidente del Collegio arbitrale per le controversie sui compensi per le radiodiffusioni dai luoghi pubblici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;
Visto l'art. 5 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 4 novembre 1928-VII, registrato alla Corte dei conti 19 novembre 1928, registro 25 Ufficio riscontro poste, foglio 135, che provvede alla nomina del presidente del Collegio arbitrale di cui alla legge e al regolamento su citati;

Decreta:

Art. 1.

L'on. avv. Gino Olivetti, deputato al Parlamento, segretario generale della Confederazione generale della industria italiana, è confermato per un anno dalla data di registrazione del presente decreto nella carica di presidente del Collegio arbitrale incaricato di risolvere le eventuali controversie tra il concessionario delle radioaudizioni circolari e gli aventi diritto ai compensi previsti dall'art. 4 del predetto regolamento 20 agosto 1928.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(1149)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1930.

Istituzione di un'agenzia della Cassa circondariale di malattia di Bolzano nel comune di Castelrotto.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estende alle nuove Provincie le leggi di assicurazione sociale;
Ritenuta la necessità di istituire nuove agenzie nel territorio di competenza della Cassa circondariale di malattia di Bolzano;

Decreta:

E' autorizzata la istituzione di una agenzia, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, nel comune di Castelrotto, la cui giurisdizione sarà determinata con deliberazione del Consiglio d'amministrazione della competente Cassa circondariale di malattia di Bolzano, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, sentito il prefetto della Provincia.

Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(1155)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1930.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione della Società « Assicurazioni Generali», in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, numero 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, e delle relative condizioni contrattuali;
Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni contrattuali presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste:

Tariffa n. 30, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero alla scadenza se l'assicurato è ancora in vita, o in misura ridotta, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(1156)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1930.
Approvazione di nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni vita presso la Società « Italia » con sede in Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1927, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, numero 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni sulla vita « Italia » con sede in Genova, tendente ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Ritenuto che la domanda della detta Società può essere accolta;

Decreta:

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla durata della vita umana presentate dalla Società di assicurazioni sulla vita « Italia », con sede in Genova, in sostituzione di quelle attualmente in vigore.

Roma, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(1157)

DECRETO PREFETTIZIO 9 agosto 1929.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-8022.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Roiz fu Giuseppe, nato a Trieste il 29 novembre 1897 e residente a Trieste, via Chiadino S. Luigi n. 503, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Roiz è ridotto in « Rossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(338)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata « La Galvanina ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 20 novembre 1929-VIII, n. 151, i signori Adele Guarini in Melandri e Giacomo Soci fu Giuseppe, costituenti la Società « La Galvanina » sono autorizzati a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « La Galvanina » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Rimini (Forlì) e di cui la Società è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma, colore e dimensioni comunemente usate per le acque minerali, chiuse con tappo di sughero protetto da stagnola e portante impressa la dicitura « La Galvanina - Rimini ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di forma rettangolare delle dimensioni di mm. 270×128, stampate su carta bianca con bordi in colore verde pisello e rosè, con filettatura in nero e dicitura in nero e rosso. Una inquadratura con motivo architettonico tipo rinascimento delimita tre spazi: in quello di sinistra sono riportati i risultati dell'analisi chimica e di quella batteriologica e, fra le due, è inserita la frase « Addizionata di gas acido carbonico - Filtrata »; in quello di destra sono riportate alcune notizie storiche ed artistiche circa la fonte e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Nello spazio mediano è inserita una vignetta rappresentante l'antica fonte. Lungo il bordo superiore dell'inquadratura è inserito a destra « Antica Fonte Romana », in mezzo il nome dell'acqua « La Galvanina », a sinistra « Acqua minerale ». Lungo il bordo inferiore a sinistra ed a destra « Rimini (Forlì) », in mezzo « Ottima da tavola - Digestiva - Diuretica »; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(1183)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 45.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 febbraio 1930 - Anno VIII

Francia	74.70	Belgrado	33.70
Svizzera	368.44	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.811	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.657	Norvegia	5.105
Spagna	237.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.661	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.107
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	67.025
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Peso Argentino Oro	16.29	Rendita 3 % lordo	41.325
Peso Argentino Carta	7.17	Consolidato 5 %	79.525
New York	19.091	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.93	I serie	73.95
Oro	368.37	II serie	73.10

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.